

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa la modificazione del decreto legislativo 1. febbraio 1951
concernente il sussidiamento della filovia Intragna-Pila-Costa

(del 5 marzo 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In data 1. febbraio 1951 avete approvato, in seguito a nostra proposta, il decreto legislativo che stanziava un sussidio di Fr. 60.000.— a favore della funivia Intragna-Pila-Costa.

L'art. 7 di tale decreto statuisce che « La funivia è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato ».

Questo dispositivo ha messo gli iniziatori dell'opera nell'impossibilità di realizzarla per queste ragioni: in seguito agli appalti esperiti dalla società iniziatrice — si tratta di una società cooperativa che non ha specifico scopo speculativo, bensì quello di dotare una parte dell'abitato di Intragna di un mezzo di trasporto necessario — è risultato che, dedotti i sussidi stanziati da enti pubblici e privati, rimanevano a carico della società Fr. 66.800.—, dei quali 6.800.— sono stati assunti da privati. Rimane perciò un residuo di franchi 60.000.— che la società interessata intende procurarsi a mezzo di un prestito bancario. Senonchè l'Istituto bancario al quale la società si è rivolta per ottenere il finanziamento dell'opera, ha rifiutato ogni credito per il fatto che la disposizione dell'art. 7 del decreto legislativo 1. febbraio 1951 avrebbe, semmai se ne fosse presentata la necessità, resa impossibile la realizzazione dell'ipoteca che l'istituto chiedeva di iscrivere a carico della teleferica.

Da questo fatto una nuova istanza della società tendente ad ottenere una modifica del dispositivo citato in modo da permetterle di ottenere il credito necessario.

Dobbiamo osservare che, in massima, se abbiamo data la nostra adesione al progetto e proposto il sussidio è perchè riteniamo l'opera necessaria e vorremmo vederla attuata: è ovvio che, in caso diverso, non avremmo proposto alcun sussidio. Data questa premessa, opiniamo che sia nell'interesse dello Stato fare in modo che la società interessata possa raggiungere il suo scopo.

Per tale considerazione ci siamo indotti a proporVi una modifica del D.L. 1. febbraio 1951 che tenga presente le difficoltà della società e faccia in modo da permettere il finanziamento dell'opera in discussione.

Se esaminiamo il piano di finanziamento stabilito dagli organi della società dobbiamo constatare che, su una spesa di Fr. 230.000.—, Fr. 165.200.— sono costituiti da sovvenzioni di enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune, patriziato e fondazione a favore dei Comuni di montagna), e che soli Fr. 6.800.— sono dati da contribuiti di privati e istituzioni private. A nostro modo di vedere, data l'entità dell'opera, il contributo degli iniziatori è troppo basso, per cui, pur venendo incontro al desiderio da loro espresso nel senso di facilitare alla società il finanziamento dell'impresa favorendo la concessione di un credito bancario, non crediamo che lo Stato debba rinunciare a determinate minime garanzie, mentre sarebbe logico che gli iniziatori assumessero una parte del rischio.

Queste considerazioni ci hanno portato alla conclusione di sostituire il testo dell'art. 7 del decreto in discussione con un testo che preveda la costituzione

di una ipoteca, a garanzia dei diritti dello Stato, con una determinata precedenza. Fissando al 20 % del costo dell'opera questa precedenza si creerebbero buone premesse per permettere alla società di ottenere i due terzi almeno dei crediti necessari e di mettere gli iniziatori nella necessità di assumere una parte, seppur limitata degli oneri che sono generati dalla costruzione dell'opera.

Con la soluzione che vi proponiamo gli iniziatori potrebbero fronteggiare la spesa di Fr. 230.000.— nel modo seguente:

Sussidi federale, cantonale, comunale e patriziale	Fr. 158.000.—
Sussidio dell'aiuto ai Comuni di montagna	» 7.200.—
Totale dei sussidi	Fr. 165.200.—
Contributi di privati	» 6.800.—
Credito bancario: 20 % di Fr. 230.000.—	Fr. 172.000.—
	» 46.000.—
Residuo a carico degli iniziatori	Fr. 218.000.—
	» 12.000.—
Totale	Fr. 230.000.—

In tal modo il finanziamento dell'opera potrebbe senz'altro essere assicurato. Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica le disposizioni dell'art. 7 del decreto l. febbraio 1951, concernente la costruzione della funivia Intragna-Pila-Costa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

visto il messaggio 5 marzo 1952 n. 351 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 7 del decreto legislativo l. febbraio 1951 concernente la costruzione della funivia Intragna-Pila-Costa, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 7. — A tutela degli interessi dello Stato e a garanzia delle condizioni di sussidiamento statuite con gli articoli precedenti, sarà iscritta a carico dell'impianto ed a favore dello Stato, una ipoteca di importo pari a quello dei sussidi federale e cantonale che saranno versati a favore dell'opera. Tale ipoteca potrà avere una precedenza equivalente, al massimo, al 20 % del consuntivo dell'opera.»

Art. 2. — Il presente decreto non di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.